



Valerio Tozzi

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Salerno)

Rilievo delle norme confessionali nel territorio italiano *

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. L'abuso del richiamo alla categoria delle confessioni religiose - 3. I limiti del metodo concordatario - 4. Principi costituzionali e comportamenti religiosi - 5. Il concetto di norme derivanti dalle culture religiose.

1 - Premessa

Nel ringraziare l'Università l'Orientale e per essa il prof. Agostino Cilardo, Preside della Facoltà di Studi Arabo-islamici e del Mediterraneo, per il gentile invito a partecipare a questa iniziativa culturale, devo fare ammenda per la imprecisione del titolo della relazione affidatami, suggerito da me, ma non corretto.

Il titolo richiama la categoria delle *norme confessionali*, cioè di regole che provengono da quella classe di soggetti a carattere religioso che la Costituzione italiana, all'articolo 8, denomina come *confessioni religiose*.

Questa classe di soggetti, però, non ha nulla a che vedere con il fenomeno oggetto del Convegno che, non ha caso, richiama il concetto di *cultura islamica* e non di *confessione* o *confessioni islamiche*.

L'imprecisione del mio titolo è notevole, cercherò di spiegarne il perché e di chiarire perché chiedo di fare ammenda.

2 - L'abuso del richiamo alla categoria delle confessioni religiose

Chi vi parla è sostenitore di una piccola battaglia scientifica contro l'abuso del concetto di *confessione religiosa* perpetrato dalla dottrina e dal legislatore¹. Questa categoria di soggetti religiosi è stata creata

* Relazione al Convegno sul tema "La tutela dei minori di cultura islamica nell'area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici, medici" (Università di Napoli - l'Orientale, 28-29 ottobre 2009).



dall'articolo 8 della Costituzione in riferimento ad un fenomeno specifico ed è scorretto inflazionarne l'uso per perpetuare discriminazioni.

In mancanza di una definizione esplicita nella Carta su cosa debba intendersi per *confessione religiosa*, possiamo interpretativamente dedurre che nell'evocarlo i Costituenti ebbero presente un modello: la Chiesa cattolica; cioè un soggetto dotato di un'organizzazione complessa, riconosciuta, strutturata con un Capo, con un apparato normativo (che, da Santi Romano in poi, è definibile *ordinamento giuridico*), dotata di un apparato di poteri ampio, antico e diffuso (i dicasteri vaticani, le diocesi, le parrocchie, i grandi ordini religiosi) e di un significativo radicamento nella società nazionale. Da quel modello i Costituenti, in funzione di ampliamento dei soggetti ammessi allo speciale regime sino allora riservato solo alla *religione dello Stato*, generarono la categoria delle confessioni religiose². Nella immaginazione dei Costituenti, le *confessioni religiose diverse dalla cattolica*, di cui all'articolo 8, comma 2°, sarebbero quelle organizzazioni religiose che presentano caratteri se non uguali, almeno analoghi a quelli posseduti dalla Chiesa cattolica. A queste altre confessioni si è promesso (art. 8, comma 3°) un regime di rapporti con lo Stato simile, ma non uguale, a quello riservato alla Chiesa cattolica dall'articolo 7: la disciplina convenzionata attraverso *le intese*.

¹ V. TOZZI, *Questioni semantiche e disegno costituzionale di disciplina del fenomeno religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), aprile 2008.

² S. FERRARI, *La nozione giuridica di confessione religiosa (Come sopravvivere senza conoscerla)*, in V. PARLATO e G. VARNIER, *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 19 ss.; ma già prima: P. BELLINI, voce *Confessioni religiose*, in *Enc. Dir.*, v. VIII, Giuffrè, Milano, 1961, p. 926 ss.; G. PEYROT, *Confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *Digesto (discipline pubblicistiche)*, v. III, UTET, Torino, 1989, p. 355 ss., il quale ritiene che la attuale denominazione sostituisca la precedente denominazione di "culti", di cui alla legge n. 1159 del 1929 (culti ammessi). E che in essa il costituente volesse ricomprendere ... *il genus relativo alle istituzioni o formazioni sociali (art. 2), che danno vita alla fenomenologia religiosa, ricomprendendole tutte in una categoria genericamente individuata* Ancora G. CASUSCELLI, *Ancora sulla nozione di "confessione religiosa: il caso Scientology*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998, n. 3, p. 809 ss., il quale analizza il termine confessione religiosa separando il sostantivo (confessione) dall'aggettivo (religiosa); N. COLAIANNI, *Confessioni religiose ed intese – Contributo all'interpretazione dell'art. 8 della Costituzione*, Cacucci, Bari, 1990, p. 81 ss., propone l'autolegittimazione ed autoqualificazione dei gruppi religiosi; C. CARDIA, *Stato e confessioni religiose – Il regime pattizio*, il Mulino, Bologna, 1992, p. 398; R. BOTTA, *Confessioni religiose (profili generali)*, in *Enc. Giur.*, v. 8°, Treccani, Milano, 1989.



Il riconoscimento della qualifica di “confessione religiosa” da parte degli organi dello Stato suppone la sussistenza di caratteri che non sono riscontrabili in tutti i soggetti collettivi a carattere religioso. Ne consegue che i soggetti che ne sono privi risultano non *tarati* al modello pre-costituito da questo settore di normativa costituzionale e sono perciò esclusi da quanto, in termini di libertà e di benefici, le relazioni dirette con lo Stato assicurano alle sole confessioni religiose.

Peraltro, è discusso se l’intesa costituisca o non un diritto per le confessioni religiose, ma è una discussione priva di valore sostanziale, giacché la selezione tutta politica di quali soggetti collettivi a carattere religioso siano qualificabili come confessioni, fa sì che riconoscimento e stipula dell’intesa coincidano.

Può anche accadere, poi, che superati tutti questi ostacoli e stipulata l’intesa, il Governo ometta di presentarla al Parlamento per l’approvazione o che il Parlamento ne ritardi la discussione in aula. È quanto è in atto per numerose intese (testimoni di Geova, Buddisti, etc.).

Così si palesa a pieno l’altissimo livello di politicità ed il bassissimo livello di garanzia giuridica di un siffatto sistema.

Vi sono religioni, come quelle di ceppo islamico, che rifiutano di strutturarsi con i caratteri e gli attributi organizzativi di una struttura separata dal potere civile e organizzata in forma centralistica come la chiesa cattolica.

L’Islam, come i cristianesimi, ha diverse ispirazioni; come i cristianesimi non è privo di rivalità fra i diversi filoni di tradizione ed interpretazione del Corano; soprattutto, la cultura islamica esige che le prescrizioni derivanti dai testi religiosi non siano separate dalle regole che deve produrre l’autorità civile. Perciò, ai singoli ed alle formazioni sociali espressive di culture islamiche, risulta difficile l’accesso alle libertà religiose che lo Stato italiano continua a garantire efficacemente solo ai gruppi riconosciuti come confessioni religiose.

Adirittura, i soggetti collettivi di cultura islamica non riescono ad accedere agli strumenti legali di ricognizione della loro rilevanza sociale (es. l’edilizia di culto, disciplinata dal diritto urbanistico e regionale), perché questi sono stati predisposti in una legislazione statale che resta *tarata* sul modello delle “confessioni religiose”, quale la prassi ha dogmaticamente strutturato in clima mono-culturale³.

³ Il tema è più ampiamente sviluppato in V. TOZZI, *Il diritto civile di libertà religiosa e l’immigrazione*, in M. Parisi, V. Tozzi (a cura di), *Immigrazione e soluzioni legislative in Italia ed in Spagna*, Annali – Quaderni del Dipartimento di scienze politico sociali e dell’amministrazione dell’Università del Molise, Ripalimosani CB, 2007, p. 30 ss. Ivi si rileva che numerosi gruppi religiosi di ispirazione islamica hanno avanzato richiesta e



Trovo perciò deprecabile la forzatura che si cerca di operare, per giunta con strumenti impropri, laddove si vuole a tutti i costi imporre la creazione di una rappresentanza unitaria dell'islamismo in Italia, tentando di omologare un universo articolato e non del tutto noto, al vecchio modello istituzionale delle confessioni religiose⁴.

Il testo costituzionale, però, richiama la speciale categoria delle confessioni religiose solo in un settore particolare, quello della disciplina dei rapporti con lo Stato di questi particolari soggetti, qualificati sovrani (la chiesa cattolica) o almeno dotati di autonomia (le altre confessioni religiose). In altre sue parti, invece, la Carta richiama ogni altra manifestazione collettiva della religiosità umana con altre denominazioni, di più vasta portata e meglio idonee a garantire il fenomeno, in quanto *bene costituzionalmente protetto*.

Perpetuando l'etimo utilizzato nell'articolo 2 a proposito dei diritti inviolabili dell'uomo, si parla di *forma associata del diritto di professione di fede religiosa* (art. 19), oppure di *istituzioni o associazioni a carattere ecclesiastico o con fine di religione e di culto* (art. 20); queste ultime con denominazione di evidente riferimento al momento strutturale e organizzativo del fenomeno della religiosità collettiva. Dunque, esiste una considerazione costituzionale di ogni forma di religiosità, individuale e collettiva, come diritto inviolabile della persona umana, e non solo la tutela della religiosità espressa nelle confessioni religiose.

Ecco uno dei perché ho chiesto di fare ammenda per l'erroneità dell'intitolazione da me stesso proposta di questa relazione, avendo adoperato il termine "confessionali".

3 – I limiti del metodo concordatario

contatti con il Governo per la stipula di intese ai sensi dell'art. 8, comma 3° della Carta e si richiamano le fonti per la conoscenza dei testi: www.corei.it/testodell'intesa, www.islam-ucoii.i/intesa, www.amimuslims.org/intesa-ami-italia.asp?lang=ita. Cfr pure A. CILARDO, *Le bozze di intesa nella prospettiva del diritto islamico*, in I. Zilio Grandi (a cura di), *Il dialogo delle leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica*, Marsilio Editori, Venezia, 2006, p. 55 ss.

⁴ Il Ministero dell'Interno, nell'ottica del compito di tutela dell'ordine pubblico ed in conseguenza alle reazioni sociali scaturite dall'attacco terroristico alle Twin Towers di New York dell'11 settembre 2001, ha ritenuto di istituire la *Consulta islamica* e di operare per suo tramite una forma di raccordo con realtà sociali più o meno ampie ispirate a quella cultura, ma contemporaneamente si cerca di adoperare quella sede amministrativa per spingere verso quella rappresentanza unitaria della presenza islamica in Italia che appare una forzatura. G. MACRÌ, *Immigrazione e presenze islamiche in Italia: la Consulta per l'Islam italiano*, in M. Parisi V. Tozzi (a cura di), *Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e in Spagna*, cit., p. 213 ss.



Come avvenuto per altri gruppi religiosi, anche nei confronti dei gruppi di fede islamica presenti in Italia si assiste al tentativo politico del Governo di stimolare una loro rappresentanza unitaria, al fine di assimilarli alla categoria delle confessioni religiose e verificare la possibilità di irreggimentare la pluralità dei bisogni di quelle persone in un sistema di regole omologato e collaudato nel concordato con la chiesa cattolica e negli accordi con le altre confessioni, cioè mediante l'intesa con lo Stato.

Questo metodo costituisce una forzatura ed una violenza politica, perché i gruppi di fede islamica sono molteplici, si ispirano a interpretazioni coraniche non uguali ed hanno consuetudini di vita ed esigenze differenti. Inoltre, il metodo delle relazioni con lo Stato bilateralmente convenute fonda sul modello separatista fra potere civile e organizzazione religiosa che, nel caso dei gruppi islamici richiederebbe difficili adattamenti, che potrebbero snaturare la modalità tipica di essere di ciascuno di essi.

Il metodo concordatario fu adottato dalla Chiesa per i rapporti con i regimi totalitari del 1900; è stato poi esteso, senza apprezzabili modificazioni, nelle democrazie post-belliche. Esso è operante in Italia dal 1929 ed è stato anche implementato nel 1948 dalla garanzia del richiamo costituzionale all'articolo 7; infine, è stato anche esteso alle altre organizzazioni religiose quando sono riconosciute come confessioni, secondo la previsione del 3° comma dell'art. 8, negli anni 80 e 90 del 1900.

Senonché, questo metodo, in sintonia con le strutture dittatoriali degli originari Stati contraenti, situa sul terreno dei rapporti di vertice fra le *rispettive rappresentanze*, sia i problemi di libertà organizzativa di quelle istituzioni religiose considerate (le confessioni), che i diritti garantiti dalle istituzioni civili ai cittadini-fedeli, affidati di fatto all'intermediazione delle confessioni religiose di appartenenza. Ne risulta che, i rapporti di questo tipo soddisfano principalmente le esigenze della confessione religiosa contraente e relegano in posizione subordinata gli interessi diretti dei *cives-fideles*⁵ ad esse appartenenti.

⁵ V. TOZZI, *Fasi e mezzi per l'attuazione del disegno costituzionale di disciplina giuridica del fenomeno religioso*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2007.

In epoca fascista, essendosi in regime di *diritti riflessi*, nessuno pose il problema della tutela dei diritti individuali e collettivi della persona in materia religiosa come problema da affrontare con una legge interna di garanzia. In assenza di vincoli costituzionali e ad onta della riconosciuta estraneità ed autonomia della Chiesa rispetto allo Stato – attraverso la normazione concordataria, recepita come trattato



Attraverso gli accordi con le confessioni religiose si mantiene in vita il modello, tipico delle dittature, dei *diritti riflessi*, per cui anche in materia religiosa, la persona non gode di una tutela diretta delle libertà, ma vi accede attraverso la partecipazione alla vita delle organizzazioni religiose riconosciute dallo Stato: appunto, le confessioni religiose⁶.

Un simile schema, al di là delle diverse visioni politiche di cui ciascuno di noi può essere portatore, ha operato con relativo disagio finché quella politica è stata rivolta verso la chiesa cattolica e i gruppi religiosi minoritari tradizionalmente presenti in Italia. Valdesi, Ortodossi, Ebrei, Luterani, pur con le rispettive differenze, sono comunità dotate di uno standard di struttura e di organizzazione tale, per cui, con qualche forzatura e adattamento, hanno potuto (o voluto) accettare di strutturarsi secondo lo schema delle confessioni religiose. Pur di partecipare alle briciole del *banchetto* degli interventi statali distribuiti a pioggia in favore della Chiesa cattolica, si sono dati uno statuto unitario, una struttura di rappresentanza esterna e, stipulando le intese, hanno intessuto *rapporti* con lo Stato, come recita il 3° comma dell'articolo 8 della Carta.

Le dimensioni numeriche degli adepti a queste formazioni sociali religiose e la cultura di *soggetti discriminati*, cui erano avvezze queste persone, derivante dalla *legge sui culti ammessi nello Stato* (legge n. 1159 del 1929) e dal R.D. sulle comunità israelitiche (n. 1731 del 1930), hanno

internazionale – la Chiesa venne investita di ruoli istituzionali e funzioni pubbliche. In conseguenza, coevamente alla riconosciuta sua estraneità dallo Stato, divenne anche una delle strutture di regime, preposta ad un settore di controllo sociale.

Per le minoranze religiose il problema venne risolto mediante una disciplina unilateralmente prodotta, non contrattata sul piano delle relazioni esterne (la "legge sui culti ammessi nello Stato", n. 1159 del 1929 e poi le "Norme sulle Comunità israelitiche", R.d. n. 1731 del 1930). Queste leggi disciplinavano "i culti", cioè le organizzazioni religiose minoritarie già riconosciute dalla legislazione Albertina del secolo precedente (culti tollerati), con una disciplina residuale e discriminatoria, rispetto al concordato con la "Religione dello Stato". Sia la legislazione concordataria che la normazione unilaterale sui culti ammessi riflettevano solo indirettamente situazioni più o meno protette sui fedeli; quest'ultima, poi, anche con forti restrizioni rispetto alle garanzie e privilegi accordati alla "religione di Stato" ed in conseguenza ai cittadini-cattolici.

Il quadro operativo della normazione concordataria era ben chiaro, esso dominava il panorama dei diritti in materia religiosa, giacché la "religione dello Stato" operava come *funzione pubblica* nel governo della società; gli altri gruppi e con essi i rispettivi adepti, erano invece discriminati con una serie di limitazioni, talora camuffate dalla enunciazione di diritti, che in realtà erano più ristretti rispetto a quelli garantiti alla Chiesa e indirettamente ai cattolici.

⁶ V. TOZZI, *C'è una politica ecclesiastica dei Governi. E la dottrina?*, in G. Rivetti e P. Picozza (a cura di), *Religione, cultura e diritto tra globale e locale*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 149 ss.



facilitato l'adattamento individuale e collettivo a quel modello di politica religiosa nazionale, pur con sacrifici ed ingiustizie.

L'appartenenza al ceppo delle religioni giudaico-cristiane della quasi totalità delle cd. *minoranze religiose* presenti in Italia ha anche attenuato la possibilità di contrasto grave con i valori strutturati nel nostro sistema giuridico, perché i comportamenti soggettivi ed i bisogni delle persone appartenenti a questi gruppi non presentano significative distanze dai comportamenti e bisogni della *maggioranza* cattolica.

Attraverso l'uso indiscriminato del termine confessione religiosa e del metodo della legislazione contrattata per la disciplina dei loro rapporti, si favorisce una politica in materia di fenomeni religiosi che tradisce la Costituzione e mantiene in vita i modelli politici del precedente ventennio, caratterizzati dal privilegio per la religione cattolica, la discriminazione verso altre forme di religiosità e soprattutto, opera la discriminazione dei diritti individuali e collettivi in materia di religione dei soggetti non definibili come confessione religiosa e tuttavia garantiti dal progetto costituzionale di disciplina del fenomeno religioso⁷.

4 - Principi costituzionali e comportamenti religiosi

È ipotizzabile, nell'anno di grazia 2009 dopo Cristo, una analoga politica ecclesiastica nei confronti del fenomeno della presenza islamica in territorio italiano? Meglio. Possiamo veramente piegare un fenomeno complesso come l'affacciarsi della *cultura islamica* in Italia alla politica italiana dominante delle relazioni fra confessioni religiose e Stato?

In una società pluralista e multi-culturale, fondata sull'*universalità della dignità della persona umana* e del radicamento costituzionale dei *diritti inviolabili dell'uomo*, ivi compresa la libertà religiosa, è ancora accettabile che i rapporti sociali a carattere religioso siano disciplinati da leggi civili che perpetuano il modello dei *diritti riflessi*, tutelando la libertà religiosa della persona prevalentemente attraverso il *patronage* delle confessioni religiose?

Analizzando sinteticamente gli articoli della Costituzione riferibili al fenomeno religioso, possiamo dire che la religiosità umana è un valore, che la Costituzione la annovera fra i comportamenti tutelati come *diritti inviolabili dell'uomo* (art. 2); che la Costituzione munisce ogni forma di religiosità di una garanzia generale di libertà, uguale per tutti

⁷ L. MUSSELLI, V. TOZZI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 56 ss.



(art. 3): il diritto di professione di fede in forma individuale ed associata (art. 19), e di una specifica tutela delle istituzioni o associazioni, a carattere ecclesiastico o con fini di religione e di culto, cioè di tutte le strutture organizzate delle fedi, dagli abusi e discriminazioni operabili dai pubblici poteri (art. 20). Possiamo rammentare che, in quanto *bene costituzionalmente protetto*, la religiosità come comportamento umano, è oggetto di politiche di promozione da parte del potere pubblico, espressione dell'*interventismo* di quello che una volta si chiamava lo *Stato sociale*.

In quest'ultima prospettiva devono essere collocate le garanzie giuridiche, i finanziamenti, gli strumenti materiali ed amministrativi, posti a disposizione delle organizzazioni religiose per il perseguimento dei propri fini. Ma questa materia dovrebbe costituire l'oggetto di una legge generale, valida per tutti i singoli ed i soggetti collettivi a carattere religioso, che attuando quel disegno generale, non distribuisca *a pioggia*, solo ai gruppi di pressione più forti, le risorse legali e materiali erogate dalla mano pubblica, come privilegio personale; in questa prospettiva auspichiamo l'emanazione di una **legge quadro sulle libertà religiose**⁸, che costituisca un *prius* rispetto ai patti Stato-confessioni, che dovrebbero solo adattare alle specifiche esigenze di ciascun gruppo gli strumenti di promozione offerti dallo Stato⁹. Non solo le confessioni religiose, ma tutte le altre formazioni sociali a carattere religioso, hanno rilevanza sociale. Ma questa rilevanza dinanzi alla legge non è autonoma, è invece mediata e strumentale alla realizzazione del diritto inviolabile di professione religiosa che l'articolo 19 della Costituzione garantisce *a tutti*, individui singoli e gruppi più o meno organizzati a carattere religioso.

Auspichiamo perciò che questa legge favorisca una contrattazione integrativa con tutti i soggetti collettivi religiosi per l'adattamento delle garanzie generali contenute nella legge sulle libertà religiose alle specifiche esigenze accoglibile di ciascun gruppo.

Infatti, i bisogni, le esigenze religiose delle persone, in quanto momenti di realizzazione della personalità, costituiscono diritti di libertà costituzionalmente garantiti in maniera diretta e precettiva. Sono

⁸ Sul punto si è svolto un intenso seminario di studi dal titolo *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, tenuto a Napoli e Fisciano il 15, 16 e 17 ottobre 2009, i cui Atti sono in corso di pubblicazione. Cfr. V. TOZZI, *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2009.

⁹ V. TOZZI, *Dimensione pubblica del fenomeno religioso e collaborazione delle confessioni religiose con lo Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2009.



espressioni della *libertà di professione di fede religiosa* (alias, la libertà religiosa) garantita nell'articolo 19 della Costituzione, con la chiosa dell'articolo 20 (che pone il divieto alle istituzioni pubbliche di ogni atteggiamento discriminatorio).

Queste fonti costituiscono una garanzia *sistemica*, molto più ampia e generale, rispetto alla specifica garanzia accordata alle confessioni religiose dal sotto-sistema degli articoli 8 e 7, cui è certamente correlata, ma in una relazione fra generale e particolare. Da questa ampia base di garanzie si deve muovere per ri-collocare nella giusta posizione il sotto-settore dei rapporti fra confessioni religiose e Stato nel *progetto costituzionale di disciplina del fenomeno religioso*.

5 – Le norme derivanti dalle culture religiose

Sotto un ulteriore profilo l'intitolazione di queste mie riflessioni è imprecisa. In assenza di strutture religiose assimilabili al modello delle confessioni, può parlarsi correttamente di *norme*? Meglio, di *norme giuridiche*?¹⁰

Se ci si riferisce alla Chiesa cattolica ed ai suoi codici, regole, atti di imperio, non è inappropriato parlare di norme giuridiche, nel senso che si evoca implicitamente l'insieme organizzativo di quella chiesa, che si è volutamente data una struttura simil-statale ed ha rivendicato la propria sovranità (*ecclesia societas juridice perfecta*), nel senso dogmatico che la dottrina del ventesimo secolo ha elaborato con Kelsen e Santi Romano.

Nel caso dei comportamenti di soggetti ispirati dalla cultura dell'Islam non può parlarsi di norme giuridiche nel senso di regole promananti da un *ordinamento*, espressivo di un'autorità religiosa distinta dal potere civile e da recepirsi nella sfera giuridica statale con gli strumenti del diritto internazionale privato e dei collegamenti *inter-ordinamentali* ¹¹.

Le problematiche inerenti la tutela dei minori di cultura islamica nei confronti dell'ordinamento italiano attengono a comportamenti soggettivi e familiari che derivano preliminarmente da una generale

¹⁰ F. MODUGNO, voce *Norma (teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, v. XXVIII, Giuffrè, Milano, 1978, p. 328 ss.

¹¹ N. COLAIANNI, *Stato e confessioni religiose in Europa, tra separazione e collaborazione*, in *Quad. dir. e pol. eccl.*, 2009, n. 2, p. 289, ritiene che sia in atto una evoluzione del ruolo pubblico delle religioni, che sono divenute fonti di produzione di diritto, non in senso formale, ma concorrendo a determinare, insieme ad altri soggetti extra-statali, l'opportunità ed i contenuti delle leggi statali.



ispirazione religiosa, fondata sul Corano e sulle diverse scuole di interpretazione del messaggio e della vita del Profeta Maometto. In alcuni casi, poi, trovano base legale nelle legislazioni dei Paesi di origine degli autori di tali comportamenti. Questi comportamenti soggettivi e familiari trovano origine da una *fonte rivelata*, come per il messaggio cristiano, ma non promanano da una singola istituzione, più o meno universale, autonoma rispetto ai poteri statali perché dotata di propria *sovranità*. La cogenza soggettiva di quei comportamenti risiede prioritariamente nel sentimento di appartenenza religiosa delle persone che li praticano¹². Questo sentimento trova tutela giuridica nel principio personalista, nella universalità del valore della persona umana, recepito positivamente dalla Costituzione italiana negli articoli 2 e 3 in riferimento ai soli cittadini, ma attuato, quanto alla religione, nell'articolo 19, senza il limite della cittadinanza (esteso a *tutti*).

Tuttavia, è opinione diffusa che le culture, anche giuridiche, importate dall'immigrazione araba e asiatica presentino punti di grande divergenza con gli ordinamenti occidentali e con quello italiano in particolare. La *legge coranica*, che regola la vita degli appartenenti alle fedi islamiche, stabilisce significative differenze fra genere maschile e femminile, rapporti gerarchici e patriarcali nella famiglia, e conseguenti limitazioni dei diritti individuali¹³.

Gli ordinamenti giuridici occidentali e quello europeo, anche attraverso gli strumenti giurisdizionali¹⁴, sono frequentemente messi alla prova dalle pratiche culturali o dagli istituti giuridici degli ordinamenti degli Stati di provenienza dei nuovi insediati, in ciò indotti

¹² **A. FACCHI**, *I diritti dell'Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione*, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 47, afferma che il fenomeno dell'immigrazione da Paesi di cultura islamica pone innanzi alla legge italiana una pluralità di norme che hanno varie origini e non sempre sono qualificabili come norme giuridiche. Gli immigrati agiscono secondo regole che in parte provengono dalle leggi dello Stato di loro provenienza, in parte, da consuetudini, regole religiose, etc. Il fenomeno è più correttamente ascrivibile al *multiculturalismo* che non al pluralismo giuridico.

¹³ **R. BENIGNI**, *Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2008, p. 3.

¹⁴ La ricezione di comportamenti soggettivi come espressioni della *cultura* di una comunità può portare anche ad esagerazioni, come il Tribunale tedesco di Bukenburg che con sentenza del marzo 2006 ha concesso le attenuanti ad un cittadino italiano della Sardegna imputato di stupro contro la moglie, assumendo che il comportamento incriminato appartenesse al ruolo dell'uomo e della donna esistente nella sua patria (www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=73495&idCat=75).



anche dai principi di pluralismo ed uguaglianza che ispirano le nostre costituzioni¹⁵.

Allora, quale rilevanza possono avere i comportamenti religiosamente ispirati dalla cultura islamica nel nostro sistema giuridico¹⁶?

La via della legittimazione tramite la costituzione di una rappresentanza unitaria dell'Islam italiano e delle intese di questo con lo Stato, sembra la meno adatta nei confronti di un fenomeno così complesso, articolato e di modesta sedimentazione nel Paese. Considerando che la modesta sedimentazione è causata soprattutto dalle numerose limitazioni poste dalla politica (che definirei xenofoba) ostile alla **inter-azione** fra le diverse culture.

Una improbabile intesa con gruppi islamici, che – distaccandosi dai modelli omogenei fin qui realizzati - recepisce effettivamente aspetti specifici delle regole coraniche, determinerebbe la formazione di situazioni simili agli *statuti personali*, che frantumano l'unità nazionale in una serie di comunità sempre più distanti e differenziate fra loro.

È ipotizzabile che l'ordinamento italiano consenta la creazione di simili *ghetti istituzionali* a tutela dei diritti di identità?

Intanto, occorre distinguere fra le categorie di soggetti praticanti la religiosità in ambito ascrivibile alla cultura islamica.

Da noi il fenomeno ha assunto rilevanza in relazione alla massiccia immigrazione di persone non originariamente italiane e su questo filone iniziale si è progressivamente innestata una qualche consistenza di cittadini italiani praticanti in vario modo la fede all'Islam¹⁷.

¹⁵ In materia di diritto di famiglia vi è chi parla di formazione di una Shari'a europea: **M. ROHE**, *The formation of European Shari'a*, in J.Malik (ed), *Muslim Minority Societies in Europe*, Leiden, 2003. Ma la parziale attribuzione di affetti giuridici a comportamenti altrimenti vietati in Italia (es: il ricongiungimento familiare di una pluralità di mogli), salvo la valutazione specifica da caso a caso, è piuttosto espressione dell'inter-azione derivante dalla convivenza che non vera violazione dei diritti inviolabili secondo la nostra tradizione.

¹⁶ Mentre il dibattito politico e scientifico si interroga sull'accogliibilità di *statuti personali* dei seguaci dell'Islam, visti i problemi di compatibilità fra alcuni precetti di quella fede e la cultura dei diritti umani dell'esperienza occidentale, contemporaneamente la chiesa cattolica opera, al di fuori dei rapporti convenzionali in essere, pressioni ideologiche e ingerenze politiche nella sfera civile per orientare la legislazione statale in conformità ai suoi più rigidi precetti; es. in materia di famiglia e di bio-etica. Tali pressioni, tuttavia, non sono sintoniche con l'indirizzo evolutivo della normazione Europea e dei rapporti internazionali, ispirato a più liberali criteri di tolleranza e libertà.

¹⁷ **V. TOZZI**, *Il modello democratico costituzionale della disciplina del fenomeno religioso e gli insediamenti di cultura islamica in Italia*, in O. Bucci (a cura di), *L'Islam tra dimensione*



Per coloro che hanno cittadinanza in altri Stati, i comportamenti che qualifichiamo di ispirazione religiosa dovrebbero avere, in misura più o meno significativa, qualche corrispondenza nelle *leggi* che sono state prodotte dagli Stati di loro provenienza. Nondimeno, altri comportamenti possono essere semplicemente ascritti a consuetudini o regole religiose non riprodotte negli ordinamenti degli Stati di loro provenienza. La *cultura islamica* di cui sono portatori stenta a concepire le categorie del nostro *separatismo*, quale si è andato strutturando dal liberalismo ottocentesco in poi e perciò le regole religiose da questi obbedite non sarebbero per loro scientemente distinguibili dalle leggi civili dei rispettivi Paesi di origine.

I comportamenti degli immigrati islamici, scaturenti propriamente dagli ordinamenti dei loro Paesi di origine, specialmente sul tema della famiglia, possono porre problemi da affrontare alla luce del diritto internazionale privato (legge n. 59 del 1995), o dei trattati fra i loro Paesi d'origine e lo Stato italiano. Anche se, gli stessi trattati possono al più adattare le regole dell'altro Paese alla nostra Costituzione, ma non possono derogare ai contenuti essenziali e significativi dei precetti costituzionali, perché nessun organo istituzionale italiano ha il potere di derogare alla Costituzione (salvo la procedura dell'art. 138).

I comportamenti di pura consuetudine e di ispirazione religiosa, invece, devono riferirsi alla tutela del nostro principio di libertà religiosa di cui all'articolo 19 della Carta, esteso non ai soli cittadini ma a *tutti*.

I cittadini italiani convertiti alla fede islamica interpretano le *scritture* aderendo a qualcuna delle diverse interpretazioni e tradizioni esistenti, o creando un'interpretazione originale di loro elaborazione, derivante dalla sintesi fra la cultura occidentale in cui sono vissuti e quella islamica cui hanno deciso di aderire. Per costoro i comportamenti ispirati dalla fede sono *ab origine* tutelati dal diritto di professione di fede religiosa di cui all'art. 19, e tuttavia non sono svincolabili dalla *lealtà costituzionale*, dovuta da ciascuno in ossequio all'obbligo solidaristico derivante dagli articoli 2, 3 e 4, ultimi capoversi, della nostra Costituzione.

Da ciò potrebbe conseguire differenze di qualificabilità o tutelabilità dei bisogni manifestati da questi soggetti (rilievo per il diritto internazionale privato per le regole derivanti da diritti stranieri per i soli immigrati e tutela ex art. 19 per tutti). In generale, tutti i

giuridica e realtà sociale. *Il Libro, la bilancia e il ferro*; ESI, Napoli, 2006, p. 163 ss; **ID.**, *Il diritto civile di libertà religiosa e l'immigrazione*, cit., p. 5 ss.



comportamenti di ispirazione religiosa, per gli immigrati come per i cittadini italiani, incontrano i limiti che l'ordinamento italiano pone al *diritto di professione di fede religiosa, in forma individuale ed associata* di cui all'articolo 19 della Carta. Non parlo del limite del *buon costume*. Quello mi sembra un modesto compromesso dell'Assemblea costituente. Il diritto di professione di fede religiosa incontra veri limiti nella contemporanea vigenza di tutti gli altri principi della Carta e cioè dell'insieme dei beni e valori costituzionalmente protetti, frutto della nostra cultura per così dire *occidentale*. L'interprete o il giudice sono sempre più spesso chiamati a stabilire l'entità del rilievo di ciascuno dei principi costituzionali coinvolti nella specifica situazione di fatto, e quindi l'ampiezza della tutela che l'articolo 19 della costituzione offre ad ogni singola situazione di vita considerata.

Fondamentalmente, è la dialettica fra il rispetto dell'**identità** reclamato dalle persone legate a questa fede e la coeva vigenza delle garanzie dell'ordinamento costituzionale e delle norme europee vigenti in Italia, a partire dai diritti umani¹⁸.

La ricerca del giusto equilibrio fra queste due istanze, assume troppo spesso i caratteri della competizione. Molti studiosi tendono a contrapporre i valori *tradizionali* della cultura occidentale a quelli delle culture di ispirazione islamica, in una prospettiva di difesa identitaria dell'occidente, che viene immancabilmente legata alla cultura cristiana come carattere fondante¹⁹.

La varietà delle reazioni di alcuni ordinamenti europei, di fronte a problematiche specifiche nascenti dalla estraneità di consuetudini o comportamenti dei portatori di culture islamiche, varietà nascente dai contesti nei quali i fenomeni si producono, farebbe talora dubitare della omogeneità dei principi della *cd. cultura occidentale* (esempio: la legge francese sul velo, n. 228 del 15 marzo 2004). In Italia, coniugando esigenze di ordine pubblico ed esigenze di tutela delle libertà religiose, la risposta è stata quella di creare un pasticcio istituzionale.

Mi riferisco alla sovrapposizione delle competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno e più specificamente al lavoro della Consulta per l'Islam italiano ed alla sua Carta dei valori²⁰.

¹⁸ N. FIORITA, *Immigrazione, diritto e libertà religiosa: per una mappatura preliminare del campo di indagine*, in *Immigrazione e soluzioni legislative*, cit., p. 285, propone una panoramica delle problematiche sollevate e delle soluzioni dottrinali e giurisdizionali avanzate.

¹⁹ C. MIRABELLI, *Stato e confessioni religiose in Europa*, cit., p. 305.

²⁰ Onde evitare la frantumazione dei caratteri fondativi della nostra costituzione, il Governo italiano ha consentito che il Ministro dell'interno, responsabile dell'ordine



Concludendo rapidamente sulla tutela dei minori islamici in Italia, in riferimento ai problemi nascenti dalle regole religiose della fede loro o dei loro genitori, osserverei che sussiste una loro tutelabilità diretta sia alla luce delle garanzie fissate nel nostro ordinamento costituzionale prima sommariamente descritto, che in base al vigente diritto internazionale privato. Infatti, alla previsione degli articoli 26 (diritto di famiglia), 33-37 (filiazione) che sanciscono la competenza dei diritti dei rispettivi Paesi di origine (che talora dà luogo a problemi già rilevati nelle precedenti relazioni), si contrappone la garanzia dell'art. 16, che prevede la disapplicabilità della legge straniera per motivi di ordine pubblico. Principio che potrebbe essere invocato ogni qual volta il precetto religioso richiamato dalla legge nazionale risultasse contrastante con quegli stessi nostri valori costituzionali innanzi detti.

pubblico e dei diritti civili (in base al d.lgs. n. 300 del 1999), ma non dei rapporti con le confessioni religiose (in base all'art. 117 cost., novellato con la legge costituzionale n. 3 del 2001), istituì un organo consultivo: *la Consulta per l'islam italiano* (D.M. 10 settembre 2005, in G.U. 26 ottobre 2005), con l'apparente intento di creare una comunità islamica italiana aperta a tutte le componenti di quella cultura. Salvo verificare la effettiva rappresentatività dei membri in essa chiamati. Sennonché, l'approccio di questo organismo sembra orientato a condizionare secondo i nostri modelli culturali il fenomeno Islam qualificato come *esterno*, piuttosto che verificare le compatibilità fra le esigenze promananti da quella cultura e le barriere mobili (relativismo democratico) dei nostri valori costituzionali. Me ne sembra prova la sottoscrizione del *Manifesto dell' Islam italiano contro il terrorismo e per la vita*, elaborato da gruppi islamici vicini alla Consulta, ma non sottoscritto da tutti i suoi membri. Infine, la Consulta ha prodotto *la Carta dei valori* (il 23 aprile 2007) elaborata da un Comitato scientifico istituito presso la Consulta dal Ministro, che avrebbe la funzione di porre i limiti entro i quali debba svolgersi il lavoro della Consulta stessa, nei rapporti con le comunità islamiche con cui è in contatto, generarono la categoria delle confessioni religiose.